

4.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola devono essere presentate entro e non oltre il **10 dicembre** di ciascun anno relativamente alla provincia nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. Ossia:

- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve (quadro C della dichiarazione) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa.
Il modello è studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono i terreni usati per la raccolta. Se pertanto lo stesso vigneto insiste su Province diverse, il produttore interessato deve presentare due dichiarazioni comprendenti le indicazioni relative a ciascuna Provincia interessata;
- I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola (quadro G della dichiarazione) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione.
Il modello è studiato per comprendere per ogni dichiarazione un'unica provincia nel territorio della quale insistono gli impianti di vinificazione;
- I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola, raccolta uve e produzione vinicola, devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato nel punto precedente;
- Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Qualora, dopo la presentazione della dichiarazione e comunque prima della data del **30 novembre**, si siano verificate modifiche rispetto a quanto dichiarato, il produttore deve presentare una **dichiarazione sostitutiva** entro la data del **10 dicembre**; sulla nuova dichiarazione dovrà essere barrata l'apposita casella ed indicato il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si va a sostituire.

Le dichiarazioni omesse o presentate successivamente al 10 dicembre ovvero incomplete e/o inesatte saranno sottoposte alle sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001. Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n.260 del 10 agosto 2000.